

5588/10
Sentenza N. _____
Spediz. N. _____
Depositata il 23 APR 2010
Rg. N. 11604/10
Cron. N. 31548/10
Rap. N. 3142/10

AU REGISTRO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

Dott. Gianni Bruschi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento R.G. n. 11604/10 promosso da:

Roberto, residente in Torino Via I _____ e quivi in
Corso Tassoni n. 12 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Massimo Perrini, che lo rappresenta e difende per procura 10.02.10 a
margine dell'atto introduttivo,

attore

CONTRO

-REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale
rappresentante p.t. con sede in Torino Via Corte d'Appello n. 11,

Mohammed, residente in Torino Via _____

convenuti contumaci

-FONDIARIA-SAI Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore con sede in Torino Corso G. Galilei n. 12 e quivi in Via
Guicciardini n. 3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Alberto Manzella, che la rappresenta e difende per delega 19.04.10 in
calce alla comparsa di intervento,

interveniente volontaria

OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale.

Prenotate copie il 07 MAG 2010
Rilasciate copie a ZENU
Avv. PERRINI
Applicate marche post. L. _____
Torino.

E' stata rilasciata copia esecutiva
all'Avv. PERRINI MASSIMO
nell'interesse di ROBERTO
Torino _____ il Cancelliere

1

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore: "Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa declaratoria che l'intervento è irrituale e deve essere dichiarato inammissibile l'intervento della Spa Fondiaria-Sai Ass.ni. ... (omissis), accertare la responsabilità del convenuto e condannare la convenuta Reale Mutua al risarcimento dei danni tutti in favore del conchiudente nella misura di € 3.790,00 o in quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro."

Per la interveniente volontaria: "Piaccia al Giudice di Pace, contrariis reiectis: liquidare il danno secondo giustizia, sulla base di quanto accertato giudizialmente. Con integrale compensazione delle spese di giudizio."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 10.02.10, il Sig. Roberto evocava avanti questo Giudice ex artt. 144-145-148 C.d.A. la Reale Mutua di Ass.ni, quale compagnia assicuratrice contro i rischi R.C.A. del veicolo Ulisse tg. e il sig. Mohammed, conducente-proprietario dello stesso, per sentirli condannare in via solidale all'integrale risarcimento dei danni materiali subiti in conseguenza di incidente stradale occorsogli in Torino Corso Orbassano angolo Via Gaidano il



giorno 8.11.09. Narra l'attore in citazione che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, alla guida della propria vettura Fiat Bravo tg. _____, assicurata presso la Fondiaria-Sai Ass.ni, era stato tamponato dal precitato veicolo Ulisse proveniente da tergo nella sua stessa direzione di marcia, come risultava dal prodotto modulo CAI, regolarmente compilato e sottoscritto dalle parti. In conseguenza dell'urto l'attore subiva lesioni personali e la sua vettura riportava danni materiali per la cui riparazione si era resa necessaria la spesa di € 3.790,00 come da prodotta ricevuta fiscale n. 1 dell'11.04.10 della s.n.c. Pavarino & Conte. Non avendo avuto nessun esito le richieste risarcitorie di cui alla racc.a.r. 9.11.09 indirizzata ex art. 145 comma 1 C.d.A all'assicuratrice convenuta, decorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 148 C.d.A l'attore promuoveva il presente giudizio optando per la procedura prevista da detta norma al fine di conseguire il risarcimento dei soli danni materiali, riservandosi di agire in separata sede per il risarcimento dei danni personali.

All'udienza del 20.04.10 fissata ex art. 320 cpc nessuno compariva per i convenuti che, constatata la rituale notifica dell'atto di citazione nei loro confronti, venivano dichiarati contumaci. In tale sede interveniva volontariamente la compagnia garante della circolazione della vettura attorea, Fondiaria-Sai Spa, chiedendo con comparsa datata 19.04.10 la liquidazione del danno attoreo secondo giustizia, sulla base di quanto accertando giudizialmente con l'ammissione della dedotta CTU valutativa, essendo solo contestato il quantum sulla base della prodotta perizia della sua fiduciaria Euro Stime 2000. Il difensore di parte attrice,




dichiarando di non voler accettare il contraddittorio con la precitata interveniente, svolgeva deduzioni difensive con n. 6 fogli a parte che, siglati da questo Giudice, venivano allegati al verbale di causa. Questi rilevava che la perizia prodotta dall'interveniente esponeva una valutazione dei danni attorei, differente da quanto risultava dalla prodotta fattura relativa al costo di riparazione degli stessi, senza aver potuto esaminare la vettura sia prima che dopo gli interventi riparativi. Nella stessa udienza, su invito di questo Giudice, le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe, richiamando quelle esposte nei rispettivi atti.

Per valutare la legittimità ed ammissibilità dell'intervento in causa ex art. 105 cpc della assicuratrice di parte attrice, si deve partire dal presupposto che la procedura di risarcimento diretto, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata resa dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 180/2009, è da considerarsi predisposta principalmente per agevolare il conducente assicurato "nella ricerca dell'interlocutore per il conseguimento del danno subito, in fase stragiudiziale e, ove occorra, mediante l'actio iudicii". E ciò tenendo anche conto che "uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle effettive condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo è rappresentato dalla particolare natura del rapporto contrattuale che si instaura nella r.c.a.: l'indennizzato non è il cliente dell'assicuratore, ma tipicamente è una terza parte senza vincoli contrattuali con la compagnia di assicurazione tenuta ad effettuare il rimborso". Pertanto, l'introduzione della procedura di cui agli artt. 149-150 C.d.A. risponde anche all'esigenza di eliminare la dicotomia fra la

figura del danneggiato-creditore ed il contraente della compagnia di assicurazione obbligata al pagamento, o meglio delegata a provvedervi ex lege come mandataria dell'assicuratrice del responsabile civile. Ma evidentemente l'interesse direttamente protetto dalla normativa in esame è quello di migliorare la tutela dell'assicurato come parte contrattualmente più debole. In considerazione di tanto, la Corte Costituzionale con la richiamata sentenza ha statuito che il danneggiato può liberamente optare per la procedura di risarcimento ex art. 145-148 C.d.A ovvero per quella di risarcimento diretto ex art. 149 stesso codice. Una diversa interpretazione sarebbe impossibile tenuto conto dell'attuale vigenza della normativa codicistica di cui agli artt. 2043-2054 c.c., nonché nella necessità di rispettare la direttiva 2005/14/CE, che obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile. Nel caso di specie non vi sono dubbi sull'opzione esercitata dall'attore evocando in giudizio il responsabile civile e la di lui compagnia assicuratrice contro i rischi RCA, dopo aver messo in mora la seconda in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 144 e 145 comma I C.d.A. ed essendo spirato lo spatium deliberandi di trenta giorni di cui all'art. 148 comma I stesso codice ass. La interveniente volontaria non contesta il carattere alternativo delle procedure di risarcimento regolate rispettivamente dall'art. 148 e dall'art. 149, né la riconosciuta facoltà del danneggiato di optare per l'una o per l'altra in sede di azione giudiziaria. Tuttavia il difensore dell'interveniente ritiene che la pronuncia della Corte Costituzionale sopra esaminata non abbia inciso

sulla normativa di cui al I comma dell'art. 149 che imporrebbe almeno per la fase stragiudiziale il ricorso obbligatorio della procedura del risarcimento diretto, in presenza delle richieste condizioni, considerata la valenza letterale del termine "devono" ivi usato. Di conseguenza, secondo la difesa dell'interveniente, sarebbe da condividere l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 6 della stessa norma, dato che ivi si dice chiaramente che l'azione "può" essere proposta, essendo il danneggiato perciò libero di optare per la procedura di cui all'art. 148, ma, quanto alla prima fase, egli dovrebbe seguire le disposizioni dettate per la stessa dall'art. 149. Pertanto il danneggiato potrebbe agire ex art. 148 senza aver preventivamente messo in mora la compagnia assicuratrice del responsabile civile come prescritto degli artt. 144 e 145 I comma C.d.A. Una tale interpretazione, seppure corretta da un punto di vista letterale, urterebbe contro il principio della ragionevolezza, che deve ispirare l'interpretazione logica laddove il risultato di quella letterale sarebbe abnorme. Considerata la chiara lettera delle sopra richiamate disposizioni dettate per l'ipotesi che si opti per la procedura ex art. 148, l'interpretazione proposta dalla difesa dell'interveniente porterebbe anche all'ingiustificata disapplicazione delle stesse e pertanto non può essere condivisa da questo Giudice. Si ritiene pertanto che il difensore di parte attrice abbia correttamente messo in mora l'assicuratrice convenuta con la racc. a.r. 9.11.09 prodotta in copia.

Esaminate le domande svolte dalla Fondiaria-Sai in punto determinazione del quantum e della relativa sua istanza istruttoria di



ammissione di CTU valutativa degli stessi, si deve ritenere che il suo intervento sia qualificabile come intervento volontario adesivo e non certo come volontario principale, mancando l'asserito requisito di far valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti in causa. Invero, è ormai jus receptum per consolidata giurisprudenza della S.C. che "presupposto imprescindibile dello stesso intervento (è) la circostanza che l'interveniente in via autonoma e principale vanti, con riferimento al bene oggetto dell'altrui contesa, un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra delle parti originarie". (Cass. 26.08.92 n. 9583). Dalle stesse domande esposte nell'atto di intervento si evince che lo stesso è stato invece ispirato solo ad adiuvandum e cioè dall'intento di aderire alla posizione difensiva di parte convenuta, per la quale, nel caso fosse stato dall'attore azionato il risarcimento diretto, avrebbe assunto la veste di mandataria ex lege e quindi piena legittimazione passiva rispetto alle sue domande risarcitorie. Il fine ultimo del suo intervento, da nessuna parte richiesto, risulta peraltro, per sua esplicita dichiarazione, da individuarsi nell'intento di evitare le conseguenze negative che le potrebbero derivare dal mancato rispetto delle convenzioni con le altre imprese di assicurazione (tipo Card): cioè res inter alios acta, che non possono avere alcun rilievo sulla materia del contendere del presente giudizio. Si deve quindi convenire con la difesa attorea nella considerazione che la compagnia intervenuta in causa non risulta avere un proprio interesse ad agire ex art. 100 cpc e quindi l'intervento volontario sarebbe inammissibile ex art 105 II comma cpc. D'altra parte, da un punto di vista sostanziale e non semplicemente



processuale, costituirebbe un assurdo giuridico l'intervento adesivo contro gli interessi del proprio assicurato, giustificabile solo in caso di espromissione del credito risarcitorio previa dichiarazione liberatoria dell'assicuratrice del responsabile civile da parte del danneggiato creditore. Tale intervento neanche potrebbe essere giustificato inquadrandolo nella fattispecie dell'accollo ex art. 1273 cod. civ. dal momento che detto istituto giuridico presuppone un accordo tra il debitore originario ed il terzo a favore del creditore e non contro lo stesso. D'altra parte, sempre da un punto di vista sostanziale, il riconoscimento di un interesse dell'assicuratrice ad intervenire in una causa vertente fra il suo assicurato e l'assicurazione del responsabile civile per evitare eventuali ripercussioni negative nella successiva gestione delle relazioni fra assicuratori (come specificate nelle varie Convenzioni), a prescindere dalla mancanza dei necessari requisiti della concretezza ed attualità, andrebbe a contrastare con l'interesse rilevante e meritevole di tutela del danneggiato. Interesse per la cui piena protezione l'art. 9 comma 1 D.P.R. n. 254/06 prevede un obbligo di assistenza informativa e tecnica a carico della sua impresa assicuratrice nell'ipotesi di richiesta di risarcimento diretto. Considerare ammissibile l'intervento volontario in esame corrisponderebbe al riconoscimento all'assicuratrice della facoltà di agire in conflitto di interessi con quello del proprio assicurato anche da un punto di vista processuale, eludendo il principio codificato della non contestazione e della valutazione del comportamento assenteistico dei convenuti contumaci ex artt. 115 e 116 c.p.c. Pertanto, in considerazione della mancata accettazione del contraddittorio

da parte dell'attore, si deve preliminarmente dichiarare inammissibile l'intervento volontario della Fondiaria-Sai Spa.

Le domande di merito proposte in via principale da parte attrice meritano accoglimento alla luce delle risultanze documentali e processuali. Sulla dedotta responsabilità esclusiva del convenuto sig. Mohammed non può sussistere alcun dubbio, avendola egli riconosciuta dichiarando nel modulo CAI di avere tamponato la vettura attorea provenendo da tergo nello stesso senso di marcia, nelle circostanze di tempo e di luogo esposte in atto di citazione.

In punto quantum, si deve ritenere incontestata dalla assicuratrice convenuta la quantificazione dei danni materiali subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo. La spesa necessaria per il ripristino della vettura attorea risulta provata dalla prodotta ricevuta fiscale n. 1/10 emessa dalla Ditta riparatrice in data 4.01.2010 e quindi va quantificata in € 3.790,00, Iva compresa. D'altra parte, lo stesso atteggiamento di assoluto disinteresse manifestato da parte convenuta anche nella fase extraprocessuale può essere considerato confermativo delle deduzioni attoree in punto quantum ex art. 115 c.p.c. Di conseguenza il credito risarcitorio attoreo viene liquidato nella somma capitale di € 3.750,00, determinata ai valori attuali in considerazione della recente data dell'intervento riparatore. Su detta somma capitale si dovranno conteggiare gli interessi al tasso legale dal giorno del fatto lesivo sino a quello del saldo effettivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando:

-Dichiara inammissibile ex art. 105 II comma cpc l'intervento in causa della Fondiaria-Sai Spa:

-Dichiara la esclusiva responsabilità del sig. Mohammed in ordine alla causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condanna il medesimo, in solido con la Società Reale Mutua Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig.

Roberto della somma capitale di € 3.790,00, con gli interessi legali dalli 8.11.09 fino al giorno del saldo effettivo.

Condanna, inoltre, in via solidale i convenuti alla rifusione delle spese di causa sostenute dall'attore, che liquida nella complessiva somma di € 1599,30, di cui € 99,30 per esposti, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 12,5% su imponibile ex art. 14 T.P.F.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino li 22.04.2010

LUNGHINI DANIELA
CANCELLIERE B 3

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Gianni Bruschi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino 23 APR 2010

LUNGHINI DANIELA
CANCELLIERE B 3